

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 640

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELFINO, COVIELLO, COSTA,
CUSUMANO e CAMO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1994

Ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e
dello sport presso le università. Norme transitorie sugli
istituti superiori di educazione fisica (ISEF)

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo unificato approvato dal Senato durante la XI legislatura, riguardante l'ordinamento degli studi di educazione fisica, motoria e dello sport (v. atto Camera n. 2488, XI legislatura), mantiene una forte attualità in relazione al costante sviluppo professionale del settore, che esige, come già attuato in diversi Paesi della Comunità europea, una puntuale ed adeguata normativa.

L'istituzione della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport assicura altresì una correlata espansione della ricerca scientifica ed una più alta preparazione professionale dei docenti nel settore delle attività motorie.

Il testo unificato approvato dal Senato e bloccato dalla Camera dei deputati senza alcun motivo valido di contenuto mirava a realizzare la tanto attesa riforma degli istituti superiori di educazione fisica (ISEF)

ed a garantire il riconoscimento del vasto patrimonio scientifico acquisito dal personale docente dell'area tecnico addestrativa durante trenta anni di esperienza, assimilando tale categoria attraverso una procedura concorsuale idoneativa ai professori associati.

Tale soluzione, oltre ad essere seria e dignitosa, in quanto idonea ad assicurare il necessario filtro nel passaggio ai ruoli più elevati della docenza, non comporta aggravio di spesa pubblica, atteso che tutto il personale in questione è inquadrato nei ruoli ordinari della Pubblica istruzione e, pertanto, la suddetta previsione costituisce soltanto un riconoscimento formale alla professionalità della categoria.

Pertanto il disegno di legge che viene qui presentato è uguale nel contenuto e nell'articolazione al testo già approvato dal Senato nella passata legislatura.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****FACOLTÀ DI SCIENZE
DELL'EDUCAZIONE FISICA,
MOTORIA E DELLO SPORT****Art. 1.***(Finalità)*

1. La ricerca scientifica e gli studi di livello superiore nel campo dell'educazione fisica e sportiva si svolgono presso le università degli studi nelle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

2. Negli elenchi delle lauree e delle facoltà di cui, rispettivamente, alle tabelle I e II, annesse al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, sono aggiunte la laurea in scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport e la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport.

Art. 2.*(Ordinamento didattico)*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la tabella dell'ordinamento didattico dei corsi di studio della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport è definita con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Il decreto di cui al comma 1 deve prevedere:

a) la durata del corso di laurea, non inferiore a quattro anni;

b) la possibilità di articolare il corso di laurea in più indirizzi, con particolare

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferimento ai campi dell'educazione fisica, motoria e dello sport, nonchè le opportune forme di collaborazione con altre facoltà;

c) la programmazione degli accessi, in relazione alle strutture disponibili ed ai prevedibili sbocchi occupazionali, e l'ammissione, previo accertamento dell'idoneità fisica per gli indirizzi che comportino la pratica sportiva, con procedure selettive tendenti a verificare la formazione culturale e le capacità attitudinali;

d) le aree disciplinari da includere necessariamente nei *curricula* didattici che devono essere adottati dalle università;

e) la possibilità di istituire nell'ambito della facoltà corsi di diploma universitario di primo livello, secondo le norme dell'ordinamento universitario.

Art. 3.

(Istituzione)

1. L'istituzione delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport avviene sulla base delle indicazioni del piano triennale di sviluppo dell'università di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della presente legge.

Art. 4.

(Corsi di studio)

1. Per le finalità della presente legge, oltre a corsi di laurea o di diploma, possono essere istituiti scuole di specializzazione e corsi di dottorato di ricerca, secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Concorrono al funzionamento dei corsi e delle scuole di cui al comma 1 le altre facoltà ed i dipartimenti interessati.

Art. 5.

(Organizzazione didattica)

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dalla presente legge sono conferiti

secondo le disposizioni dell'ordinamento universitario.

2. Le facoltà possono procedere alla stipula di contratti di diritto privato di lavoro autonomo, ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, con esperti, anche dipendenti da amministrazioni pubbliche e compatibilmente con le norme del proprio stato giuridico, per le attività tecnico-pratiche.

3. I contratti di cui al comma 2, stipulati con dipendenti di enti ed amministrazioni pubbliche, con i quali le università abbiano sottoscritto convenzioni per l'uso di strutture ed attrezzature extra-universitarie, possono eccedere i limiti previsti dall'ordinamento universitario, qualora non comportino oneri per le università stesse.

4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale (CUN), le aree disciplinari di insegnamento di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d*), sono raggruppate in settori scientifico-disciplinari. I predetti settori costituiscono i raggruppamenti per i concorsi a posti di professore e di ricercatore universitario.

5. Per l'attuazione dei programmi di ricerca, delle esercitazioni teorico-pratiche e del tirocinio le facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport si avvalgono prioritariamente degli impianti sportivi e delle attrezzature ai cui indirizzi di gestione sovrintendono i comitati di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394. A tal fine, le facoltà concordano con i comitati le relative modalità di utilizzo. Alle eventuali maggiori spese, connesse all'utilizzazione dei predetti impianti per l'attuazione dei programmi di ricerca, si fa fronte con i fondi destinati al finanziamento dei programmi stessi.

6. L'aliquota destinata agli impianti sportivi universitari ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1985, n. 331, è determinata nel 5 per cento dello stanziamento globale per l'edilizia universitaria ed è destinata, oltre che alla costruzio-

ne, anche alla manutenzione straordinaria delle opere.

CAPO II

NORME TRANSITORIE

Art. 6.

*(Istituto superiore
di educazione fisica statale di Roma)*

1. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995 è istituita la facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport presso l'università «Tor Vergata» di Roma.

2. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito da due professori ordinari e un professore associato designati dal senato accademico e da un professore ordinario e un professore associato nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su quattro nominativi di esperti designati dal CUN.

3. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, l'Istituto superiore di educazione fisica (ISEF) statale di Roma è soppresso ed il relativo patrimonio è trasferito, con vincolo di destinazione alle attività della facoltà, alla università «Tor Vergata» di Roma, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto ISEF.

4. Con regolamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CUN, sono dettate le disposizioni per disciplinare il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, assicurando comunque il proseguimento degli studi da parte degli studenti iscritti all'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché la valutazione del *curriculum* didattico svolto ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

5. Il personale docente in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, fino all'espletamento dei concorsi a posti di professore universitario, per le esigenze didattiche e di ricerca della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale docente universitario in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la facoltà; entro il medesimo triennio il predetto personale deve esercitare l'opzione ai fini del trasferimento presso la facoltà stessa.

7. Il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ISEF statale di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge è inquadrato nei profili professionali delle corrispondenti qualifiche del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I relativi posti sono trasferiti all'università «Tor Vergata» di Roma con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato a regime in lire 4 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno finanziario 1993, si provvede a carico delle disponibilità stanziata dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.

Art. 7.

*(Istituti superiori
di educazione fisica pareggiati)*

1. L'università nel cui ambito è prevista dal piano triennale di sviluppo l'istituzione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport stipula a tal fine una convenzione con l'ISEF pareggiato ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, che abbia la sede principale o una sede distaccata nella stessa sede dell'università o in una sede decentrata della medesima.

2. La convenzione deve essere stipulata entro il triennio successivo alla data di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica recante il piano triennale di sviluppo dell'università. In caso di mancata stipula della convenzione entro il predetto termine, la determinazione del piano relativa alla istituzione della facoltà è priva di effetti.

3. La convenzione disciplina, fra l'altro, il mantenimento per un triennio dei contributi finanziari degli enti promotori degli ISEF, nonché i connessi rapporti per l'utilizzazione o l'eventuale acquisizione da parte delle università delle dotazioni, delle attrezzature e delle strutture di proprietà degli ISEF o in uso ad essi.

4. Per la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo, il comitato di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 245, è costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della presente legge.

5. Il personale docente presso l'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione in posizione di comando, distacco, incarico, o per contratto, è utilizzato, a domanda, per un triennio a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla predetta data, per le esigenze di funzionamento della facoltà, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento.

6. Il personale tecnico e amministrativo di ruolo dell'ISEF pareggiato, in servizio al 1° gennaio 1990 e che sia ancora in servizio alla data di stipula della convenzione, è utilizzato, a domanda, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento, fino all'inquadramento nei corrispondenti profili professionali delle relative qualifiche funzionali del personale tecnico ed amministrativo dell'università. I posti

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

necessari all'università per l'inquadramento del predetto personale sono assegnati nell'ambito delle dotazioni organiche complessive delle università e degli incrementi recati dai piani triennali di sviluppo.

Art. 8.

(Passaggio al nuovo ordinamento)

1. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, disciplina anche le modalità per il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento, relativamente agli ISEF pareggiati, con riferimento, fra l'altro, alla valutazione del *curriculum* didattico svolto, ai fini del conseguimento dei titoli di studio previsti dalla presente legge. Sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici dei titoli di studio conseguiti ai sensi del precedente ordinamento.

2. Il pareggiamento, conferito ai sensi dell'articolo 28 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, cessa al termine del primo anno accademico successivo all'ultimo anno di vigenza del secondo piano triennale di sviluppo dell'università adottato dopo la data di entrata in vigore della presente legge; sono fatti salvi gli effetti giuridici dei diplomi conseguiti, entro il limite della durata legale del corso di studi, dagli studenti che si iscrivono nel predetto anno accademico al primo anno di corso degli ISEF pareggiati.

Art. 9.

(Costituzione delle facoltà - Concorsi)

1. Per la costituzione delle facoltà previste dalla presente legge si applicano, salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 della presente legge, le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 245, relative ai comitati ordinatori.

2. Nei concorsi a posti di professore universitario e di ricercatore destinati alle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport, indetti nei primi otto anni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, nel caso in cui la commissione giudicatrice non possa essere validamente costituita per l'impossibilità di individuare, anche in raggruppamenti affini, il numero dei componenti necessario, la commissione stessa è corrispondentemente integrata con esperti, anche stranieri, altamente qualificati nei campi disciplinari cui si riferisce il concorso, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del CUN. Il giudizio della commissione tiene conto della capacità professionale nel campo specifico dimostrata nell'espletamento dell'attività didattica svolta presso gli ISEF.

Art. 10.

(Determinazione delle sedi)

1. Il numero e le sedi delle facoltà di scienze dell'educazione fisica, motoria e dello sport da istituire nell'ambito del piano triennale di sviluppo dell'università vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché di quello successivo, con le necessarie risorse finanziarie e di personale, sono determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale previste dai predetti piani triennali di sviluppo dell'università.

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 6, valutato in lire 8 miliardi in ragione di anno a decorrere dall'anno finanziario 1993, si provvede a carico delle disponibilità stanziata dalla legge 7 agosto 1990, n. 245, ai fini della copertura dei piani triennali di sviluppo delle università, emanati con le procedure di cui all'articolo 1 della predetta legge. A decorrere dall'anno 1996 si provvede a norma dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.